

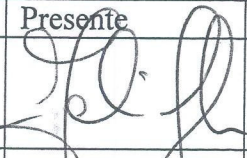
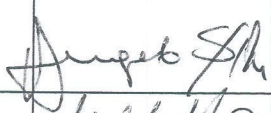
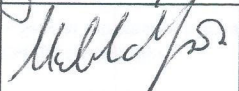


CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione n° 11 del 11/09/12

Oggetto: Definizione controversia _____ ✓ SKY ITALIA srl.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 11 del mese di settembre, nella sede di Via XXIV Maggio, n. 130 - Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Federico LIBERATORE	Presidente		
Carmina CIRILLO	Vicepresidente		
Michele DELLA LOGGIA	Componente		
Angelo SPINA	Componente		
Michele DE SANTIS	Componente		

Verbalizza il Direttore del Corecom, dott. Giuseppe ROSSI.

IL CORECOM MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ("AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1 gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni ("il Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 27 marzo 2012, rubricata al Protocollo n. 319/COM/12, con cui _____ ha chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione della controversia insorta con la società SKY ITALIA srl (SKY);

VISTA la nota del 3 aprile 2012 con cui il Corecom Molise ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento di definizione;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

- a) Con l'istanza in oggetto depositata a questo Corecom il 20/4/2012 prot. n.433/COM/12 la _____, contesta la sospensione immotivata del proprio abbonamento Sky sottoscritto in data 10/2/2012 e sospeso a partire dal 9/3/2012. Per tale motivo chiedeva di non pagare il servizio nel periodo di sospensione del servizio e l'indennizzo per il disservizio subito oltre alle spese di procedimento.
- b) Con nota prot.433/COM/2012 del 27 aprile 2012 il Corecom comunicava alle parti l'avvio del procedimento e l'invito a comparire all'udienza del 21 maggio 2012 ore 10,00 presso la propria sede di Campobasso;
- c) Nessuna memoria è pervenuta al riguardo da parte di Sky.

All'udienza di definizione del 8/5/2012, risultava assente Sky mentre era presente la _____ che nel verbale ha confermato le richieste presentate sul mod. GU14 e precisato di aver inviato un reclamo in data 9/3/2012 senza alcun esito ed in conclusione chiedeva l'accoglimento della propria istanza.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

2.2. Nel merito.

L'utente lamenta l'interruzione ingiustificata e senza alcun preavviso del servizio da parte di Sky comunicata alla stessa con un reclamo inviato via fax il 9/3/2012.

A tale reclamo non riceve alcuna risposta fino alla data dell'udienza del 21/5/2012.

Fa presente di essere pienamente in regola con i pagamenti ed al riguardo esibisce sia la fattura n.650978441 del 20/2/2012 di €. 29,00 -pagata- all'atto di sottoscrizione del contratto, sia la successiva n. 651485968 di €. 49,79 pagata alla Sisal il 6/4/2012.

Inoltre con il reclamo suddetto allega anche l'IBAN del proprio conto corrente per le fatturazioni future.

Sta di fatto che almeno fino alla data dell'udienza del 21 maggio 2012, _____ si aveva il servizio sospeso nonostante gli incassi regolarmente introitati.

In tale fattispecie il *Regolamento in materia di indennizzi*, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori approvato con Delibera AGCOM n.73/11/CONS.tab.A dispone all'art.4 che: *" in caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono*

tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 al giorno per ogni giorno di sospensione".

Nel caso in esame la sospensione va considerata dal giorno del reclamo (10/3/2012) al giorno dell'udienza di definizione atteso che Sky non è stata presente nemmeno nell'udienza di conciliazione del 17/3/2012. Quindi sono gg.74x7,50€/g= €. 555,00.

Tale vale anche per il reclamo, che presentato il 9/3/2012 non ha avuto mai risposta da Sky, mentre doveva essere definito da Sky entro gg. 30 dal ricevimento, ai sensi dell'art.8 comma 2 della propria Carta servizi.

In caso di mancata o ritardata risposta ai reclami l'art.11 del Regolamento AGCOM approvato con delibera n.73 del/11/CONS stabilisce che *se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità (AGCOM) , è tenuto a corrispondere al cliente 1 euro al giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di €.300,00"*. Nel caso in esame sono gg.74 dal 9/3/2012 al 21/5/2012: 74ggx 1 €/gg= €.74,00.

Alla fattispecie in esame deve pertanto applicarsi il disposto dall'art. 115, c. 1, c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui *"fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"*.

3. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, Sky non ha partecipato né all'udienza per il tentativo di conciliazione del 17/3/2012, né a quella di definizione della controversia fissata per il giorno 21/5/2012 presso il Corecom Molise senza alcuna giustificazione.

L'istante, invece è stato presente in entrambi i procedimenti chiedendo il riconoscimento di quanto dedotto nella domanda iniziale.

Pertanto, considerato il comportamento tenuto dalle parti, si ritiene congruo compensare alla sig.ra integralmente le spese della procedura di conciliazione e di definizione nella misura di €.100,00 complessive.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM MOLISE

- CONSIDERATO che la domanda della _____ possa essere accolta come da motivazione;
- VISTA la proposta del Direttore del Servizio e la relazione del Responsabile del procedimento,

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dalla _____ in data 20 aprile 2012 come segue:

La società Sky srl deve corrispondere all'istante, entro gg. 30 dalla notifica della delibera del Corecom, mediante assegno circolare o bonifico le seguenti somme:

- Euro 555,00 quale indennizzo per sospensione del servizio trasmissioni televisive in abbonamento;
- Euro 74,00 quale indennizzo per la mancata risposta al reclamo presentato dall'istante;
- Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura;

In totale €. 729,00 (diconsi euro settecentoventinove/00).

Inoltre si dispone l' annullamento di tutte le fatture emesse o in emissione relativamente al periodo di sospensione del servizio ossia dal 9/3/2012 al 21/5/2012 ovvero il rimborso delle medesime se pagate dall'istante.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera formata da 4 pagine è notificata alle parti, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Molise..

Campobasso, 11 settembre 2012

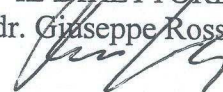
Il Responsabile del Procedimento

dr. Francesco Colucci



IL DIRETTORE

dr. Giuseppe Rossi



IL PRESIDENTE

Avv. Federico Liberatore

